

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. inattivabile in Cassazione.**

*La tutela cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. è inammissibile nel giudizio di legittimità, poiché il relativo provvedimento, strumentale e provvisorio, in quanto diretto ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa rimanere pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla, è destinato a perdere efficacia a seguito della decisione resa nel giudizio di merito, nella quale rimane assorbito, così esaurendo la sua funzione.*

## **Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 10.6.2013, n. 14503**

*...omissis...*

Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la richiesta cautelare proposta nelle forme dell'art. 700 c.p.c..

Il provvedimento di urgenza richiesto ha natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, poichè è finalizzato ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla.

E', quindi, destinato a perdere ogni efficacia a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito, nella quale rimane assorbito e caducato, con l'esaurimento della funzione cautelare che lo caratterizza.

Ne deriva la sua improponibilità nel giudizio di legittimità.

Ma anche a volerlo considerare alla stregua di una richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, la conclusione di inammissibilità è la medesima.

La disposizione dell'art. 373 c.p.c., comma 1, prevede che il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte .. disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

La richiesta, quindi, deve essere formulata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione.

Peraltro, posto che la norma dell'art. 111 Cost., nulla prevede con riferimento al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti - come nella specie -, è evidente che la disposizione dell'art. 373 c.p.c., deve ritenersi applicabile anche in caso di impugnazione, davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, delle pronunzie dei giudici speciali, ai sensi dell'art. 362 c.p.c..

E ciò, a prescindere dalla considerazione che la sospensione dell'esecuzione delle sentenze rese dalla Corte dei Conti ha la propria disciplina nel R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 91 (v.

anche S.U. 22.2.2007 n. 4112).

Ancora, in via preliminare, va affermato - in relazione alla questione, posta dalla difesa del ricorrente in sede di discussione orale, ed in via soltanto dubitativa - che il procuratore generale della Corte dei Conti, parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione ovvero a resistervi, in caso di proposizione dello stesso avverso le decisioni del giudice contabile, è presente nella fase dibattimentale del successivo procedimento davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione attraverso l'organo requirente che partecipa all'udienza.

E ciò per il principio della cosiddetta unitarietà della figura del Pubblico Ministero.

Non necessita, pertanto, di rappresentanza nel giudizio, da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato (S.U. 25.5.1999 n. 294; S.U. 2.12.1992 n. 12866; v. anche S.U. 14.4.2008 n. 9743).

Con un motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione ai principi sul riparto della giurisdizione, all'art. 111 Cost. e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231 - 233.

Eccesso di potere per omessa e/o carente motivazione sul rigetto della domanda di definizione agevolata della lite.

Il ricorrente prospetta carenze motivazionali in ordine al rigetto della domanda

di definizione agevolata della lite, della quale ricorrevano tutti presupposti.

Il vizio motivazionale integrerebbe - secondo la tesi del ricorrente - una mancata erogazione di tutela giurisdizionale garantita dalla norma e, quindi, un motivo di impugnazione per ragioni di giurisdizione.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, deve ribadirsi che, in materia di responsabilità amministrativa, il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto Giudice ed, in concreto, all'accertamento di vizi relativi all'essenza della funzione giurisdizionale; non al modo del suo esercizio.

Ne deriva che rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errores in procedendo, quale, ad esempio, la asserita violazione, da parte della stessa Corte dei conti, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 232 e 233, per avere la Sezione giurisdizionale di appello, dapprima ammesso il responsabile di un danno erariale alla procedura di definizione agevolata prevista dalle menzionate norme e, successivamente, revocato il decreto di ammissione, pronunciando, quindi, sul proposto appello (S.U. ord. 21.6.2010 n. 14890).

A tal fine, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 12.3.2012 n. 3854 - , nel ribadire che il sindacato delle stesse Sezioni Unite per motivi di giurisdizione ricomprende, non solo la denuncia di violazione della norma attributiva dei poteri cognitivi per un loro esercizio oltre i limiti segnati dalla legge, ma anche l'ipotesi opposta di una mancata erogazione della tutela giurisdizionale per ragioni non previste dalla norma - hanno affermato che sono affette da eccesso esterno dai poteri giurisdizionali le pronunce della Corte dei conti con cui l'inammissibilità dell'istanza di definizione agevolata della controversia sulla responsabilità amministrativa, avanzata ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231-233, venga pronunciata in ragione della proposizione dell'appello ad opera della parte pubblica. Hanno chiarito che una tale domanda può dichiararsi preclusa solo in difetto dei diversi presupposti indicati dalla legge. E, cioè, se proveniente da soggetto non legittimato, o perchè non richiesta in appello dall'appellante, o domandata per condanne per fatti commessi dopo il 31 dicembre 2005, o dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che ha statuito la condanna stessa. Ma, questa è ipotesi che non ricorre nel caso in esame. La Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti ha, infatti, giudicato nel merito della vicenda, escludendosi, per questa ragione, che vi sia stato un mancato esercizio del concreto potere alla stessa attribuito. Le due statuizioni, pertanto, - quella adottata nel precedente richiamato e quella oggetto del presente giudizio - non sono coincidenti; e ciò perchè, in questo giudizio, non vi è stato alcun automatismo, ma viceversa, una puntuale valutazione, che ha condotto al rigetto dell'istanza di definizione agevolata, dapprima con decreto e, quindi, del suo riesame in sede di decisione.

Il ricorrente, con la violazione di legge denunciata, piuttosto che un'assenza di tutela giurisdizionale, censura le modalità con cui la tutela è stata erogata; quindi, un eventuale error in procedendo o in iudicando; il che non concretizza una questione di giurisdizione, sindacabile da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (S.U. 25.7.2011 n. 16165; S.U. 9.6.2011 n. 12539).

In particolare, deve evidenziarsi che non corrisponde ad esattezza quel che afferma il ricorrente, e ribadisce con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., secondo cui "..... la Corte dei Conti ..in sede di decreto camerale, si è limitata a respingere l'istanza sulla base del mero rilievo della pendenza di un appello della Procura Regionale; mentre in sentenza, non si è neppure pronunciata sul punto, nonostante l'esistenza (riconosciuta) di una specifica istanza di riesame" (pag. 7 della memoria). La sentenza impugnata sul punto così si esprime: " Infine non può essere accolta la richiesta di una "riconsiderazione" dell'istanza presentata dal Dott. B. di definizione del giudizio in applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 231-233 - nella sostanza: una revoca del decreto che tale istanza ha respinto - alla luce dell'auspicato rigetto dell'appello della Procura regionale".

Motivandone le ragioni come segue: "In effetti, sembra potersi in linea di principio ammettere, in applicazione dell'art. 742 c.p.c., la revocabilità dei decreti emessi su istanza di definizione dei giudizi di appello davanti a questa Corte presentate in applicazione della L. n. 266 del 2005. Senonchè, la definizione agevolata dell'appello delineata dalle citate disposizioni della L. n. 266 del 2005 è chiaramente alternativa alla celebrazione del giudizio di secondo grado....e non può essere pertanto subordinata all'esito del giudizio stesso, in questo caso peraltro sfavorevole al richiedente".

L'istanza, pertanto, è stata puntualmente rivalutata come finalizzata alla revoca del decreto di rigetto - quest'ultimo non ricorribile autonomamente ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 1 (S.U. 28.12.2011 n. 29098) -escludendone, però la praticabilità, per essere alternativa alla celebrazione del giudizio di appello e non a questo subordinata.

Per queste ragioni, la Corte dei Conti ha ritenuto non accoglibile la richiesta di "riconsiderazione".

E' di tutta evidenza, quindi, che, in questo caso, non soccorre il precedente delle Sezioni Unite indicato (S.U. 12.3.2012 n. 3854), posto che non si è trattato di un'erronea pronuncia di inammissibilità dell'istanza di definizione agevolata, ma, dapprima, di un sua valutazione e di un rigetto in limine con decreto; quindi, di una valutazione negativa della richiesta di "riconsiderazione" per le ragioni specificate.

Questi sono dati relativi al processo contabile e riguardano l'interpretazione delle norme processuali applicabili.

Si è, pertanto, al di fuori dell'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del giudice contabile, ovvero

dell'esistenza di vizi che riguardano l'essenza di tale funzione giurisdizionale.

Si tratta, piuttosto, di modalità del suo esercizio, e quindi di limiti interni di tale giurisdizione; con la conseguente insindacabilità in questa sede; e ciò anche per non ricorrere alcuna ipotesi di rifiuto di tutela giurisdizionale.

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

Non v'è a provvedere sulle spese.

p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013

La Nuova Procedura Civile